

AC 2026

CAMERA DEI DEPUTATI

X Commissione

Disposizioni in materia di economia dello spazio

PROPOSTE EMENDATIVE

BOZZA NON CORRETTA

ALLEGATO

Disposizioni in materia di economia dello spazio

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'accesso allo spazio extra-atmosferico con le seguenti: l'accesso allo spazio e l'esercizio delle attività spaziali e aerospaziali.

1. 1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli operatori aggiungere le seguenti: quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari.

1. 2. Colombo, Comba, Maerna, Schiano Di Visconti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: correlate con le seguenti: correlabili alla protezione e.

1. 4. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: correlate con la seguente: correlabili.

1. 5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: correlate aggiungere le seguenti: allo spazio extra-atmosferico e.

1. 6. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; *aggiungere le seguenti:* le attività terrestri che dipendono da soluzioni tecnologiche spaziali che sfuggono alla giurisdizione nazionale o europea;.

2. 1. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; *aggiungere le seguenti:* l'attività di monitoraggio di oggetti spaziali, svolte dallo spazio e da terra con telescopi;.

2. 2. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: razzi sonda *aggiungere le seguenti:* e, comunque, ogni attività condotta oltre la troposfera, nonché.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) «aeromobile»: ogni apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre, come definito dal Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e dall'Annesso 6 alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, sull'aviazione civile internazionale;.

2. 3. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge *aggiungere le seguenti:* comprese la attività spaziali sul segmento di terra.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera 1), dopo le parole: degli elementi di quest'ultimo *aggiungere le seguenti:* , compresi gli elementi del segmento di terra.

* 2. 4. Ghirra.

* 2. 5. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

* 2. 6. D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri, Casasco.

* 2. 7. Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: comprese le attività spaziali sul segmento di terra.

2. 8. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) «attività suborbitale»: attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

dopo la lettera m), aggiungere la seguente: m-bis) «operatore suborbitale»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività suborbitali;

dopo la lettera n), aggiungere la seguente: n-bis) «spazioporto»: un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature, così come i suoi requisiti tecnici, sono appositamente dedicate al

lancio/decollo, rientro/atterraggio, o ad un'operazione a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale secondo quanto stabilito dai Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Attività suborbitali)

1. La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali, atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in coordinamento con l'Aeronautica Militare.

2. I Regolamenti ENAC dovranno prevedere, tra l'altro:

a) il coinvolgimento delle amministrazioni interessate ai fini dell'autorizzazione nell'ottica della semplificazione del procedimento autorizzatorio;

b) un apposito regime assicurativo obbligatorio per i danni subiti dalle terze parti improntato al criterio di proporzionalità al rischio;

c) l'introduzione di un regime specifico di responsabilità tra le parti coinvolte nelle operazioni, inclusi gli occupanti a bordo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile;

d) un regime di sanzioni amministrative con importi non superiori a quelle previste dalla presente legge.

2. 9. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) «attività suborbitale»: attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m-bis) «operatore suborbitale»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività suborbitali;

dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) «spazioporto»: un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature, così come i suoi requisiti tecnici, sono appositamente dedicate al lancio/decollo, rientro/atterraggio, o ad un'operazione a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale secondo quanto stabilito dai Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

* 2. 10. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Ascani.

* 2. 11. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) «attività suborbitale»: attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli

aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali.

Conseguentemente, al medesimo comma 1,

dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m-bis) «operatore suborbitale»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto, la propria responsabilità, attività suborbitali;

dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) «spazioporto»: un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature, così come i suoi requisiti tecnici, sono appositamente dedicate al lancio/decollo, rientro/atterraggio, o ad un'operazione a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale;

2. 12. Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: rilasciabile anche sotto forma di licenza per l'esercizio coordinato di più attività.

Conseguentemente, all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: dello stesso tipo o aggiungere le seguenti: sotto forma di licenza per.

2. 13. D'Attis, Caroppo, De Palma, Casasco, Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) «ENAC»: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Conseguentemente:

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) «Aerospazio»: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;

f-ter) «Orbite terrestri»: le orbite terrestri sono traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;

f-quater) «Cislunare»: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;

f-quinquies) «Astronauta»: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;

f-sexies) «Volo suborbitale»: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;

f-septies) «Spazioporto»: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione.

f-opties) «Estensione del principio di territorialità»: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale.;

sopprimere la lettera q);

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: «Agenzia» con la seguente: ENAC.

2. 14. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Cappelletti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) «ENAC»: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Conseguentemente:

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) «Aerospazio»: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;

f-ter) «Orbite terrestri»: le orbite terrestri sono traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;

f-quater) «Cislunare»: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;

f-quinquies) «Astronauta»: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;

f-sexies) «Volo suborbitale»: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre,

seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;

f-septies) «Spazioporto»: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione;

sostituire la lettera q), con la seguente: q) «Estensione del principio di territorialità»: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale;

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrono, sostituire le parole: territorio italiano con le seguenti: estensione del principio di territorialità;

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: «Agenzia» con la seguente: ENAC.

2. 15. Ascani, Di Sanzo, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: spazio e dati aggiungere le seguenti: ottici ovvero.

2. 16. D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri, Casasco.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché i dati generati sulla terra e gestiti nello spazio per applicazioni terrestri, inclusi i dati conservati nello spazio.

2. 17. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) «oggetto spaziale»: qualsiasi congegno o dispositivo artificiale, compresi i singoli elementi costitutivi di esso e gli elementi del segmento di terra, il suo lanciatore nonché le parti e gli elementi costitutivi di quest'ultimo, costruito per essere inviato nello spazio extra-atmosferico;

2. 18. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: o giuridica aggiungere le seguenti: anche costituita sotto forma di distretto tecnologico.

Conseguentemente, all'articolo 4, secondo comma, aggiungere il seguente periodo: I Distretti Tecnologici Aerospaziali costituiti sotto forma di operatore spaziale possono usufruire di una autorizzazione unica.

2. 19. D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri, Casasco.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) «astronauta governativo»: professionista appartenente ad Istituzioni nazionali o Corpi Armati dello Stato che, qualificato al volo spaziale, abbia svolto almeno un'orbita nello spazio con funzioni di comando, ovvero pilotaggio ovvero ingegnere di bordo nel quadro di missioni per le finalità di dette istituzioni o a supporto di iniziative pubblico-private o anche private con manifesto interesse pubblico;

2. 20. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Ascani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) «spazio extra atmosferico»: area al di là della stratosfera e comunque individuata da una distanza non inferiore a 50 chilometri dalla superficie terrestre;

2. 21. Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: alle attività terrestri sul territorio italiano gestite con dati prodotti o conservati nello spazio (c.d. *downstream*) da operatori di altra nazionalità,.

3. 1. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di accelerarne l'acquisizione, il procedimento di rilascio è strutturato secondo modalità integralmente digitali, mediante utilizzo di una specifica piattaforma. Agli oneri derivanti dall'implementazione e gestione della piattaforma di cui al primo periodo, pari a euro 500.000 per il 2025 e a euro 100.000 a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. 1. Squeri, Casasco.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti di ricerca, istituzioni universitarie e loro consorzi possono essere rilasciate autorizzazioni per attività spaziali sperimentali.

4. 2. Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In luogo dell'autorizzazione di cui al comma 2, fatti salvi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, su istanza del richiedente l'Autorità responsabile può rilasciare licenza pluriennale per la durata di 10 anni. La licenza può essere rilasciata anche per attività specifiche e sperimentali.

4. 3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Fuori dai casi di cui all'articolo 4, l'autorizzazione di cui

al comma 1 può essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero alle medesime condizioni richieste dalla Stato italiano, nel rispetto di reciprocità.

4. 4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: non superiore al 50 per cento di quello.

4. 5. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Anche ai fini del monitoraggio delle attività soggette alla disciplina autorizzatoria, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite criteri e modalità attuative del presente comma.

4. 6. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo di garanzia per le micro e piccole imprese, Start-up, Università e Centri di Ricerca per i costi di istruttoria, il versamento del contributo e la stipula della garanzia assicurativa)

1. Al fine di mitigare per le micro e piccole imprese, le *start-up*, le Università e i Centri di Ricerca, i costi legati all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e al versamento del contributo di cui all'articolo 4 nonché all'obbligo di garanzia assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy è istituito un fondo di garanzia, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni per il 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. In relazione agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e a 500 milioni per il 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso.

2) All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

4. 01. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 *aggiungere le seguenti:* , tenuto conto del tipo di attività spaziale da svolgere.

* **5. 1.** Ghirra.

* **5. 2.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

* **5. 3.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche prevedendo uno specifico riferimento alle linee guida del Comitato inter-agenzia per i detriti spaziali (IADC) ovvero alle norme ISO 24113:2023.

5. 4. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in base alle linee guida delle Nazioni Unite per la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali.

5. 6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché della riduzione, del riutilizzo e del riciclo dei detriti spaziali.

5. 7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 6.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e i requisiti di onorabilità stabiliti con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. 1. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e alla dimensione aziendale. Per le *start-up* e le micro, piccole e medie imprese (MPMI) la solidità finanziaria è valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico e o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

6. 2. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e a parametri misurabili e definiti riferiti a:

1) capitale minimo proporzionato al tipo e al rischio della missione;

2) dimostrazione della disponibilità di risorse sufficienti per la gestione di eventuali emergenze straordinarie.

6. 3. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione dei casi in cui il soggetto richiedente sia una *start-up* o PMI.

6. 4. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei centri di ricerca e dei centri afferenti alle università.

6. 5. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le *startup* e le piccole e medie imprese (PMI), la solidità finanziaria può essere valutata considerando anche criteri alternativi, quali la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato, e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

6. 8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: deve dare inizio all'attività aggiungere le seguenti: , la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21;

all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) mancata stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione;

6. 9. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: delle collisioni, aggiungere le seguenti: in proprio o.

6. 10. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Barabotti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le autorizzazioni relative alle attività basate su tecnologia CubeSat i requisiti di cui al comma 1 sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy ed il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il COMINT, l'ASI e l'ENAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione, di cui fanno parte esperti sia con adeguate competenze nel settore aerospaziale, sia delle diverse amministrazioni interessate sia del mondo industriale e accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

6. 11. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le startup e le piccole e medie imprese (PMI), la solidità finanziaria di cui alla lettera c) del comma 1 può essere valutata considerando anche criteri alternativi, quali la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato, e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

6. 12. Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali e i più elevati standard in materia di tracciabilità della filiera per evitare la contraffazione dei prodotti, le imprese che svolgono le menzionate attività e o che distribuiscono o vendono oggetti spaziali devono essere in possesso rispettivamente della certificazione AS/EN 9100 e AS/EN 9120 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

6. 01. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività spaziali aggiungere le seguenti: ad eccezione per quelle relative ad attività di volo suborbitali e stratosferiche,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le attività di volo suborbitali e stratosferiche sono sottoposte ad un regime autorizzatorio definito dal "Regolamento per le operazioni suborbitali e di accesso allo spazio" emesso da ENAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'Aeronautica Militare e la commissione di cui al comma 1-ter;

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la "Commissione per le attività spaziali", di cui fanno parte otto esperti di cui: due con adeguate competenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate, due del mondo industriale e due del mondo accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

7. 2. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

al secondo periodo, dopo la parola: comunicando aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con l'operatore spaziale le attività di accertamento eseguite;

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Eventuali sospensioni del termine per ulteriori accertamenti tecnici non possono in ogni caso superare la durata complessiva di quindici giorni.;

al comma 2, sostituire le parole: In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, con le seguenti: Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo;

al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 7 aggiungere le seguenti: , per le sole attività che comportano rischi significativi per la sicurezza nazionale.;

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, qualora si ritenga possano sussistere le ipotesi di cui al comma 7 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, l'operatore richiedente ha facoltà di rendere chiarimenti o fornire ulteriori elementi e documentazione integrativa entro un termine non inferiore a 15 giorni.;

al comma 6, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro

quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale può chiedere all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dà riscontro entro quindici dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione, ivi incluse quella volta a garantire risorse adeguate per la gestione di emergenze straordinarie.;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 6-bis. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, l'autorizzazione si intende concessa, fatto salvo il caso in cui l'Autorità responsabile produca un espresso e motivato diniego.

6-ter. L'Autorità responsabile, previa richiesta motivata, può altresì rilasciare autorizzazioni temporanee e semplificate per progetti pilota o attività di ricerca e sviluppo con durata massima di due anni, valutate entro quindici giorni.;

al comma 7, alinea, dopo le parole: L'autorizzazione aggiungere le seguenti: ,previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente.,

7.3. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo secondo periodo, dopo la parola:

comunicando *aggiungere le seguenti*: previo contraddittorio con l'operatore spaziale le attività di accertamento eseguite.;

al comma 2, sostituire le parole: In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1 *con le seguenti*: Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo.;

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, qualora il COMINT o altro ente coinvolto ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 7 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, tali Enti devono invitare l'operatore richiedente a rendere chiarimenti o ulteriori comprese assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni.;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il diniego dell'autorizzazione deve essere congruamente motivato.;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale potrà chiedere all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro sessanta dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.

al comma 7, dopo le parole: L'autorizzazione *aggiungere le seguenti*: , previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente.;

7.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti*: sessanta giorni.

7.5. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Agenzia o l'Autorità responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 6.

7.6. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: può sentire con le seguenti: acquisisce il parere delle Regioni e delle.

* **7. 7.** Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **7. 8.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 6, dopo le parole: presentazione della domanda aggiungere le seguenti: prorogabili di ulteriori 30 giorni al termine dei quali la domanda è considerata autorizzata mediante la procedura di silenzio assenso.

7. 9. Colombo, Comba, Maerna, Schiano Di Visconti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I termini di cui ai commi 1 e 6 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione di progetti pilota e di prototipi

di ricerca e di sperimentazione destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali da parte di start-up, università e centri di ricerca qualora le relative attività non comportino utile economico.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 6-bis è di due anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere la proroga dell'autorizzazione, che non può comunque superare altri due anni, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione medesima. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentite attività di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.

7. 11. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Cappelletti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) se si configurano posizioni sostanzialmente monopolistiche dell'operatore, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge;

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) le caratteristiche delle eventuali posizioni sostanzialmente monopolistiche degli operatori, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge, che comportano il diniego all'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali di cui all'articolo 7, comma 7;

7. 12. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) se si evidenziano probabili effetti distorsivi della concorrenza connessi a rischi di abuso di posizione dominante;

7. 14. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, in caso di richiesta di autorizzazione proveniente da start-up o PMI, il procedimento autorizzativo è interamente gestito dall'Autorità responsabile, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento di autorizzazione o diniego è emesso entro 90 giorni dalla richiesta.

7. 15. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel caso di prestazione di servizi allo Stato nell'interesse della difesa nazionale, l'Autorità responsabile può autorizzare gli operatori spaziali in deroga alle norme di cui al presente articolo nei limiti strettamente necessari all'esecuzione dei servizi medesimi.

7. 16. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In ogni caso l'operatore deve iniziare l'attività spaziale entro un anno dalla data fissata dal provvedimento di autorizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'autorizzazione decade, salva motivata proroga concessa.

7. 17. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 8.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: pericolo imminente aggiungere

le seguenti: previa interlocuzione con l'operatore richiedente che dovrà essere messo nelle condizioni di controdedurre alla decisione di modifica, revoca o annullamento della concessione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

sopprimere il secondo periodo;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in questo caso, entro quindici giorni dalla comunicazione di revoca o annullamento dell'autorizzazione, l'operatore spaziale potrà chiedere, all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia, accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro quindici giorni dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.

8. 2. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: pericolo imminente aggiungere le seguenti: , previa interlocuzione con l'operatore richiedente che dovrà essere messo nelle condizioni di controdedurre alla decisione di modifica, revoca o annullamento della concessione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in questo caso, entro 30 giorni dalla comunicazione di revoca o annullamento dell'autorizzazione, l'operatore spaziale potrà chiedere, all'Autorità responsabile

per il tramite dell'Agenzia, accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro 30 giorni dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.

8. 3. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 9.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 aggiungere le seguenti: e previa attivazione del contraddittorio con l'operatore spaziale,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: dall'Autorità stessa, aggiungere le seguenti: e non inferiore a 15 giorni,.

*** 9. 1. Benzoni.**

*** 9. 3. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.**

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei casi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni dell'articolo 12.

9. 4. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Se l'operatore cessionario è di nazionalità straniera e conduce l'attività spaziale o aerospaziale al di fuori della giurisdizione italiana, l'Autorità responsabile subordina l'autorizzazione di cui al comma 1 al rispetto degli interessi di difesa e sicurezza nazionale e alla presenza di adeguate garanzie al fine di assicurare l'esonero dello Stato italiano dalla responsabilità per danni a terzi.

10. 2. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

10. 3. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 11.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con il preavviso minimo di trenta giorni la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi una relazione sul suo svolgimento. L'operatore spaziale informa immediatamente l'Agenzia di qualsiasi anomalia o evento straordinario rilevati nel corso dell'operazione spaziale, delle misure adottate e dei prevedibili esiti.

11. 1. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'Agenzia spetta il compito di monitoraggio complessivo degli oggetti spaziali, iscritti o non iscritti ai registri di cui agli articoli 15 e 17, ivi quelli non più in uso o abbandonati o costituenti rottami, anche ai fini dello svolgimento di una funzione di alert in caso di pericolo e dell'individuazione delle responsabilità di cui al titolo IV.

11. 2. Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 12.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'oggetto spaziale che *aggiungere le seguenti:* commettono violazione delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione,.

12. 1. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Barabotti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'oggetto spaziale che *aggiungere le seguenti:* violano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente,.

12. 2. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: ostacolando l'attività di vigilanza, *aggiungere le seguenti:* o che violano le prescrizioni

contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

12. 3. Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 150.000 con la seguente: 50.000.

Conseguentemente :

al comma 3, sopprimere le parole: la pena della reclusione da tre a sei anni e con;

alla rubrica sopprimere le parole: e penali.

12. 4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 13.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Ministro della giustizia, *aggiungere le seguenti:* il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,.

13. 1. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, dopo la parola: COMINT aggiungere le seguenti: dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Aeronautica Militare.

13. 2. Toccalini, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia spaziale italiana, aggiungere le seguenti: la "Commissione per le attività spaziali",.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la "Commissione per le attività spaziali " di cui fanno parte otto esperti del settore di cui due con comprovate competenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate, due del mondo industriale e due del mondo accademico.

13. 3. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia spaziale italiana, aggiungere le seguenti: l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

13. 4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, dopo le parole: cybersicurezza nazionale aggiungere le seguenti: l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania) con riguardo alla lettera g) del presente comma.

13. 5. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* **13. 6.** Ghirra.

* **13. 7.** Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **13. 8.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: nonché, per i profili assicurativi, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici,.

**** 13. 9.** Cattaneo, Squeri.

**** 13. 10.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

**** 13. 11.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con specifiche agevolazioni e procedure semplificate per *start-up* e PMI;.

*** 13. 16.** Ghirra.

*** 13. 17.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con la previsione di esenzioni o riduzioni *fino alla fine della lettera*, con le seguenti: con la previsione di esenzioni totali per startup e per PMI innovative o riduzioni proporzionali in ragione dell'elevato impatto scientifico o tecnologico dell'operatore, con riferimento a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che hanno ricevuto riconoscimenti o finanziamenti

da programmi di ricerca e innovazione nazionali o internazionali.

13. 18. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o della dimensione economica dell'operatore con le seguenti: , della dimensione economica dell'operatore, o del possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

*** 13. 19.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

*** 13. 20.** Cavo.

*** 13. 21.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in particolare: l'esenzione totale per *start-up* e per PMI innovative prevedendo ulteriori riduzioni proporzionali per operatori che svolgono attività a elevato impatto scientifico o tecnologico, con particolare attenzione a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che hanno ricevuto riconoscimenti o

finanziamenti da programmi di ricerca e innovazione nazionali o internazionali.

13. 22. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, la lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con individuazione di criteri differenziati per *start-up* e PMI finalizzati a favorirne l'innovazione e l'entrata nel mercato spaziale.

13. 23. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con la possibilità di criteri differenziati per *start-up* e PMI per favorire l'innovazione e l'entrata nel mercato spaziale.

13. 24. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , i quali vengono differenziati sulla base della classificazione del livello

di rischio e della tipologia di missione, così come definiti dall'Agenzia in base all'articolo 14, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

13. 25. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) l'individuazione di un fondo pubblico costituito *ad hoc* attraverso i contributi degli operatori e destinato alla copertura di eventuali danni eccedenti i massimali assicurativi;.

13. 26. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) la documentazione da presentare e le modalità previste per la procedura di autorizzazione semplificata dei carichi utili ospiti di una struttura spaziale omologata e per i quali l'Agenzia ha già svolto la verifica tecnica e rilasciato la qualifica per la sicurezza di volo e di uso nello spazio.

13. 27. Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) la semplificazione dei processi autorizzativi per le *start-up* e PMI oltre che l'indicazione di forme di agevolazione e contenimento degli oneri concessori.

13. 28. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disciplina temporanea per l'esercizio di attività di ricerca e sviluppo nel settore spaziale e aerospaziale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitività del sistema produttivo italiano, di sostenere la ricerca scientifica nel settore spaziale e aerospaziale, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il COMINT adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali e aerospaziali nei settori:

- a) infrastrutturale, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- b) informatico e robotico;
- c) ambientale;
- d) della protezione civile;
- e) della difesa e della sicurezza nazionale;
- f) della navigazione aerea.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di diciotto mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, e si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea, prevedendo, per i soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:

- a) requisiti patrimoniali determinati;
- b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che il soggetto intende svolgere;
- c) termini brevi per le procedure autorizzative;
- d) definizione di perimetri e limiti di operatività.

3. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

- a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i casi in cui un'attività può essere ammessa alla sperimentazione e i casi in cui è ammessa la proroga della sperimentazione stessa;
- b) i requisiti patrimoniali;
- c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che il soggetto intende svolgere;
- d) i perimetri di operatività;
- e) gli obblighi informativi;

f) i termini del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni;

g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;

i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal

codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) le eventuali garanzie finanziarie;

m) il regime applicabile al termine della sperimentazione.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 1.

5. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei

mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 1 e delle finalità del periodo di sperimentazione, l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nell'ambito delle proprie competenze e delle materie a essa attribuite, adotta i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 1 e di ogni altra iniziativa a essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'ASI relative alla sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Comitato. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

6. L'ASI redige annualmente una relazione sulle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali e aerospaziali, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 1, e segnala eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo tecnologico e la promozione della ricerca scientifica in campo spaziale e aerospaziale nei settori di cui al medesimo comma 1. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa al Comitato, che sulla base della stessa redige annualmente una relazione sulle attività svolte.

7. Il Governo presenta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato

di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella quale si tiene conto anche delle relazioni annuali dell'ASI e del Comitato di cui al comma 6.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14.01. Centemero, Bof, Cavandoli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Attività suborbitali)

1. La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali, atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in coordinamento con l'Aeronautica Militare.

2. I Regolamenti ENAC devono prevedere, tra l'altro:

a) il coinvolgimento delle amministrazioni interessate ai fini dell'autorizzazione nell'ottica della semplificazione del procedimento autorizzatorio;

b) un apposito regime assicurativo obbligatorio per i danni subiti dalle terze parti improntato al criterio di proporzionalità al rischio;

c) l'introduzione di un regime specifico di responsabilità tra le parti coinvolte nelle

operazioni, inclusi gli occupanti a bordo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile;

d) un regime di sanzioni amministrative con importi non superiori a quelle previste dalla presente legge.

* **14.02.** Ghirra.

* **14.03.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni per l'estensione della disciplina del Golden power al settore dell'aerospazio)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «nonché dell'aerospazio»;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti e delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «e dell'aerospazio».

14.04. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 15.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, in relazione ad un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, vi siano più Stati di lancio, l'Italia immatricula tale oggetto se è designata Stato d'immatricolazione d'intesa con l'altro o gli altri Stati di lancio.

15. 1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali, le imprese che svolgono le menzionate attività devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9100 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

2. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di tracciabilità della filiera ed evitare la contraffazione dei prodotti, le imprese che distribuiscono o vendono oggetti spaziali devono essere in

possesso della certificazione AS/EN 9120 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

Conseguentemente, al Titolo III, dopo le parole: Immatricolazione degli oggetti spaziali aggiungere le seguenti: e misure per la sicurezza della filiera.

* **17. 01.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

* **17. 02.** Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali, le imprese che svolgono le menzionate attività devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9100 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

17. 03. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 18.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: secondo le previsioni di cui di seguito.

Consequentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità dell'operatore è esclusa solo se i danni sono stati causati, in via esclusiva, da un terzo estraneo all'operazione spaziale, anche se danneggiato, e detto fatto terzo non poteva essere impedito. Se il fatto colposo del terzo, anche se danneggiato, ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del Codice Civile. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi al di fuori della superficie terrestre, e in particolare nello spazio extra-atmosferico, a un oggetto spaziale o a persone o beni a bordo di tale oggetto, solo nel caso in cui tali danni siano stati cagionati con dolo o colpa grave dell'operatore.;

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Nei casi di responsabilità imputabile all'operatore autorizzato ai sensi del precedente comma 2, quest'ultimo risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.;

al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , salvo diverse intese tra le parti;

all'articolo 19, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata in ogni caso fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

18. 1. Andreuzza, Toccalini, Di Mattina, Barabotti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra solo se il danno è dovuto a sua colpa.

Consequentemente:

al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis;

all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi *con le seguenti:* ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 18.

18. 2. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra o nello spazio aereo solo se il danno è imputabile a sua colpa o a quello delle persone che agiscono per suo conto.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis.

18. 3. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra solo se il danno è dovuto a sua colpa.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis.

18. 5. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a un oggetto spaziale, o a persone o beni a bordo di tale oggetto, in un luogo diverso rispetto alla superficie terrestre e allo spazio aereo, in conformità a quanto previsto dall'articolo III della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e

resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426.

18. 6. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 19.

Al comma 2, dopo le parole: questi ultimi aggiungere le seguenti: , nonché di danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra o nello spazio aereo,.

19. 1. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2:

dopo le parole: di cui all'articolo 13, aggiungere le seguenti: sentita l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;

sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni;

sopprimere il comma 4;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 5,;

al comma 7, sopprimere le parole: Nei casi previsti dal comma 5,.

* **21. 1.** Cattaneo, Squeri, Casasco.

* **21. 2.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 2,:

sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni;

sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.

21. 3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

* **21. 4.** Ghirra.

* **21. 5.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2:

sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni;

aggiungere, in fine, le parole:
Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca ovvero che sono qualificati come *start-up* innovative, ovvero che effettuano attività basate su tecnologia CubeSat, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività posta in essere, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività.;

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca ovvero che sono qualificati come *start-up* innovative, ovvero che effettuano attività basate su tecnologia CubeSat, il premio assicurativo previsto dal presente articolo è esente dall'imposta ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

7-ter. Per le PMI riconosciute come operatori autorizzati, l'aliquota fiscale sul premio previsto dal presente articolo è fissata al 3 per cento.

21. 6. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dimensionamento dell'attività spaziale aggiungere le seguenti: , delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali.

21. 7. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

21. 8. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: start-up innovativa, aggiungere le seguenti: pari o inferiore.

21. 9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.

21. 11. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca o che sono qualificati come start-up innovative, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività spaziale.

* **21. 12.** Ghirra.

* **21. 13.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le start-up e le PMI innovative possono beneficiare di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione, in base a specifici criteri di valutazione stabiliti dai decreti di cui al primo periodo, che tengano conto delle loro dimensioni economiche e delle finalità dell'attività spaziale.

21. 14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Incentivi fiscali per le PMI)

1. Le PMI che rispettano gli obblighi assicurativi previsti dalla presente legge hanno diritto a deduzioni fiscali sui premi assicurativi per un periodo di cinque anni dall'inizio delle operazioni spaziali.

* **21. 01.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

* **21. 02.** Coppo, Comba.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 22.

Al comma 1, dopo le parole: Documento strategico di politica spaziale nazionale aggiungere le seguenti: , con il Documento

di Visione Strategica dello Spazio e il Piano Triennale delle Attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, nonché tenuto conto di tutte le iniziative strategiche da natura nazionale e internazionale.

22. 1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: Documento strategico di politica spaziale nazionale aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,.

22. 2. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **22. 3.** Ghirra.

* **22. 4.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

* **22. 5.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e della ricerca e gli operatori privati del settore.

22. 6. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il piano costituisce il documento di riferimento preminente per l'indirizzo e la coordinazione delle attività spaziali nazionali. Tale piano ha l'obiettivo di fornire una visione centralizzata e strategica dell'ambito spaziale, integrando e armonizzando le diverse iniziative promosse dai ministeri e dalle agenzie competenti.

* **22. 7. Ghirra.**

* **22. 8. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.**

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Piano è coordinato con il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale, il Documento di Visione Strategica dello Spazio e il Piano Triennale delle Attività dell'Agenzia e tiene conto delle altre in iniziative in essere sulle attività spaziali a livello nazionale, europeo e sovranazionale.

22. 9. Squeri, Casasco.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.

22. 10. Zucconi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'individuazione di modelli formativi professionali e di modalità di interscambio di informazioni tra le imprese, le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca,;

22. 11. Casasco, Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la definizione di politiche e misure specifiche di capacity building per PMI e start-up;

22. 13. Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) la definizione delle modalità di accesso e di utilizzo commerciale dei dati di origine spaziale e dei servizi spaziali da parte del settore pubblico e privato, al fine di massimizzare i vantaggi dello spazio per la società e l'economia italiane nonché di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di applicazioni innovative a valle;

22. 14. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) l'allineamento tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale, al fine di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio, favorendo una presenza significativa del

sistema industriale e della ricerca in ambito regionale;

22. 15. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno all'internalizzazione delle micro, piccole e medie imprese nonché delle start-up innovative anche attraverso la definizione di specifiche linee promozionali e di forme di finanziamento all'esportazione specificamente destinate all'economia nazionale dello spazio;

22. 16. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno alle micro, piccole e medie imprese nonché delle start-up innovative, anche mediante la promozione e la realizzazione di reti di imprese e di altre forme di aggregazione e di collaborazione tra le imprese anche a carattere intersettoriale;

22. 17. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la definizione di uno standard nazionale di sostenibilità spaziale ESG che consenta di divulgare, agli investitori e alle compagnie assicuratrici, informazioni rilevanti, omogenee, affidabili e confrontabili sulla performance finanziaria degli operatori spaziali e sul rischio assicurativo della missione satellitare e spaziale, anche ai fini della riduzione dei costi di istruttoria e del contributo di cui all'articolo 4 nonché dei premi delle polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge.

22. 18. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) negli istituti di ogni ordine e grado da realizzarsi attraverso la valorizzazione della figura dell'astronauta e il coinvolgimento del mondo accademico e scientifico, favorendo l'interesse delle nuove generazioni verso competenze multidisciplinari altamente

qualificate e la dimensione internazionale dei progetti spaziali.

22. 19. Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 340 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. In relazione agli ulteriori oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso.

b) All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»

23. 1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

23. 2. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Una quota delle risorse del Fondo, nel limite massimo di spesa del 5 per cento annuo, è destinata alle *start up* e alle PMI per sostenere gli investimenti effettuati per il raggiungimento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 e concorrere al pagamento dei premi assicurativi previsti dall'articolo 21.

2-ter. Le modalità di gestione, le spese ammissibili e gli importi relativi di cui al comma 2-bis sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.

23. 3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

2-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati, in modalità rimborso costi, per ogni operazione autorizzata, nonché a copertura dei costi associati alla dimostrazione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi generali, tra cui ad esempio, ma non limitatamente a, l'eventuale costo del servizio di previsione delle collisioni, se da acquistare.

23. 4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* **23. 5.** Ghirra.

* **23. 6.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.

* **23. 7.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, dopo le parole: partenariato pubblico-privato *aggiungere le seguenti:* con soggetti nazionali o appartenenti

all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza Atlantica.

23. 8. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente garantito alle iniziative che comportano per l'industria italiana dello spazio:

- a) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica e della protezione dei dati satellitari e delle reti di comunicazione;
- b) l'accelerazione della transizione verde e digitale;
- c) la realizzazione di prodotti basati su nuove tecnologie e con prospettive di nuovi mercati;
- d) l'ampliamento dei livelli occupazionali e dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
- e) l'accrescimento della competitività a livello internazionale.

23. 9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito d'imposta a favore degli operatori spaziali per la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di acquisire competenze specifiche sulle tecnologie volte alla mitigazione dei detriti spaziali, alla rimozione attiva dei detriti, alla manutenzione in orbita e al riciclaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni spaziali in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, agli operatori spaziali che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione

della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a favore degli operatori spaziali, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui gli operatori spaziali hanno eventualmente fruito indebitamente."

6. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025.»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso;

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

23. 01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università e in enti pubblici di ricerca in ecodesign per lo spazio e zero detriti)

1. Al fine di promuovere la ricerca come motore di innovazione e pilastro per la crescita e la competitività del settore spaziale ed aerospaziale nazionale e stimolare la capacità di competere a livello europeo con progetti di ricerca innovativi, è riconosciuto in via sperimentale, per gli anni dal 2025 al 2027, un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve

essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) i progetti di ricerca finanziati devono riguardare gli ambiti di ricerca afferenti l'ecodesign per lo spazio (valutazione del ciclo di vita applicata alle attività spaziali quali LCA applicata ai progetti, LCA semplificata ed Ecodesign, metodologia, impatto atmosferico) e lo Zero detriti (sviluppo e diffusione di tecnologie per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione dei detriti spaziali; per la bonifica dell'ambiente spaziale attraverso la gestione e lo smaltimento dei detriti spaziali esistenti e dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo, per la rimozione attiva dei detriti e l'economia circolare per lo spazio);

b) spetta per i finanziamenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027;

c) è concesso nella misura del 60 per cento del finanziamento sostenuto nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;

d) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui gli investimenti di cui al comma 1 sono stati sostenuti; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione

della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso;

e) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del finanziamento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Università e della Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo comma 1.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

5. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso."

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

23. 02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Agevolazioni fiscali e contributive alle micro e piccole imprese e alle start up innovative delle aree interne operanti nel settore spaziale)

1. Al fine di sostenere l'attività produttiva presso le aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle nuove micro e piccole imprese appartenenti a soggetti residenti comuni intermedi, periferici o ultraperiferici come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa nelle predette aree per un periodo non inferiore a cinque anni e in particolare:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per il successivo biennio e del 25 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;

c) l'esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.

2. Sono ammesse alle agevolazioni fiscali e contributive nonché ai contributi di cui al comma 1, le imprese la cui attività sia volta a:

a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nel settore spaziale;

b) realizzare prodotti, applicazioni e servizi connessi a nano e micro satelliti, all'impiego di dati satellitari, alla creazione di software per la progettazione e la produzione di veicoli spaziali nonché alla realizzazione di soluzioni e innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni satellitari commerciali, con prospettive di nuovi mercati;

d) aumentare i livelli occupazionali del territorio dove sono ubicate;

e) accrescere la competitività del settore spaziale italiano livello internazionale, anche attraverso lo sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca in ambito spaziale.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun ente.

5. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso.

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

23. 03. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico nel settore industriale aerospaziale e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle micro e piccole imprese e delle start up innovative operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

2. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale del settore spaziale, nello stato di previsione

del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra

cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

3. In relazione agli oneri di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di 1,200 miliardi di euro per l'anno 2025, di 1,350 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 1,500 miliardi di euro per l'anno 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è soppresso.

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

23. 04. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Riserva per le micro, piccole e medie imprese del 5 per cento delle risorse stanziata sul credito d'imposta ZES)

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2025, una quota pari ad almeno il 5 per cento degli stanziamenti ivi previsti è riservata alle micro, piccole e medie imprese operanti

nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali.»

23. 05. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 24.

Al comma 1, sopprimere la parola: bassa.

24. 1. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche presso gli spazioporti già individuati sul territorio nazionale.

24. 2. Ghirra.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche presso gli spazioporti già individuati sul territorio nazionale.

* **24. 3.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

* **24. 4.** D'Attis, Squeri, De Palma.

*** 24. 6.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la mappatura, la localizzazione e la gestione delle infrastrutture per la generazione di energia rinnovabile offshore.

24. 7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 e al fine di implementare gli strumenti per il monitoraggio del territorio, dello stato delle risorse naturali, del suolo, degli ecosistemi e della biodiversità, nonché per garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture e facilitare la pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione, è istituita una piattaforma digitale nazionale dei dati satellitari per la gestione e la tutela del territorio, interoperabile con le piattaforme satellitari e le banche dati già disponibili.

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro delle

protezione civile e delle politiche del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi e la tempistica di avvio della piattaforma, i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, nonché l'interoperabilità dei contenuti digitali. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero della protezione civile e delle politiche del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

2-quater. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 2-bis e 2-ter, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma nazionale integrata dei dati satellitari per la gestione e la tutela del territorio con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.

24. 8. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In merito ai programmi supportati o finanziati da Enti Governativi, come la costellazione IRIDE, deve essere definita una strategia chiara per l'utilizzo commerciale delle capacità residue dei

satelliti, incluse linee guida per la vendita e la rivendita dei dati di osservazione della Terra.

24. 9. Coppo, Comba.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Infrastrutture satellitari per la connettività in banda larga)

1. L'Agenzia è autorizzata a costituire un partenariato pubblico-privato, a maggioranza pubblica, per la progettazione, realizzazione e messa in servizio, in conformità alla regolamentazione internazionale, di una infrastruttura satellitare in orbita bassa, finalizzata a fornire connettività in banda larga e a bassa latenza, con copertura a livello nazionale e nelle aree estere di interesse strategico, ad uso istituzionale e civile.

2. Il progetto, in relazione alle risultanze della progettazione preliminare, può prevedere un avanzamento per fasi, in cui la prima componente dell'infrastruttura satellitare è ad uso istituzionale, mentre la seconda componente è ad uso anche civile. Nella selezione degli appaltatori e dei partner privati è applicato il principio del favor per le piccole e medie imprese, assicurando la valorizzazione di eventuali investimenti sostenuti da finanziamenti pubblici, nell'ottica della ricaduta occupazionale con profili di alto livello.

3. Alle finalità di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n.145, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

per la realizzazione di programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, nei limiti di 30 milioni per l'anno 2025, di 70 milioni per l'anno 2026 e di 350 milioni per gli anni 2027 e 2028.

24. 01. Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 25.

Al comma 1 dopo le parole: "comunicazioni satellitari" aggiungere le seguenti: "o sottomarine"

25. 3. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: "da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica", con le seguenti: " da soggetti istituzionali appartenenti all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza atlantica e comunque prevedendo adeguato ritorno industriale per il sistema paese".

25. 4. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1 sostituire le parole: " da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica", con le seguenti: "da soggetti appartenenti all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza atlantica".

25. 5. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque prevedendo un adeguato ritorno industriale per il sistema paese.

25. 6. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con una partecipazione pubblica per garantire la sicurezza.

25. 7. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La fornitura di servizi di comunicazione satellitare per fini governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti principi:

a) compatibilità, coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea;

b) proprietà e controllo esclusivo della crittografia e delle componenti software e hardware utilizzate da parte del committente del servizio.

25. 8. Bonetti, Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: per la selezione dei soggetti aggiungere le seguenti: incluse start-up e PMI, che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi, da svolgersi coerentemente con le indicazioni di cui all'articolo 27.

* **25. 9.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

* **25. 10.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) studi di fattibilità per una capacità di certificazione dei dati resiliente anche in situazioni critiche e di emergenza, che possa essere usata in particolare al fine di: certificare disponibilità e capacità della rete trasmissiva di emergenza e dei dispositivi collegati; fornire supporto nella documentazione degli interventi di gestione dell'emergenza; facilitare il tracciamento univoco degli aiuti inviati e dei destinatari raggiunti.

25. 11. Bicchielli, Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) studi di fattibilità atti a certificare i dati relativi a situazioni critiche e di emergenza, al fine di valutare le capacità ottimali della rete trasmissiva di emergenza e dei dispositivi collegati; fornire supporto nella documentazione degli interventi di gestione dell'emergenza; facilitare il tracciamento univoco degli aiuti inviati e dei destinatari raggiunti.

25. 12. Colombo, Comba, Maerna, Schiano Di Visconti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rafforzare, con contributi frutto di esperienze dirette e consolidate, gli obiettivi delle attività previste dal comma 3, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuove tavoli tecnici con rappresentanti qualificati delle articolazioni del Ministero della Difesa e della Autorità Nazionale per la Cybersicurezza.

25. 13. Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 26.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che saranno valutate, coordinate e concordate con il Ministero della Difesa, a salvaguardia delle prerogative necessarie per garantire al dicastero lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

* **26. 2.** Squeri.

* **26. 3.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 27.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 50 per cento.

27. 1. D'Attis, Caroppo, De Palma.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata;

alla lettera d) dopo le parole: da corrispondere all'appaltatore aggiungere le seguenti:; ed a cascata ai sub appaltatori,.

27. 2. Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata.

27. 3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

27. 4. Casasco, Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 20 per cento.

* **27. 5.** Coppo, Comba.

* **27. 6.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , dandone adeguata giustificazione nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

27. 7. Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: è considerata.

27. 9. D'Attis, Casasco, Squeri, Caroppo, De Palma.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quando il subappalto è svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese:

1. la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;
2. la stazione appaltante pubblica si impegna alla contrattualizzazione del prodotto o del servizio spaziale quale cliente pilota sostenendo l'operatore economico nell'accesso ai finanziamenti privati.

27. 10. Cavo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: 40 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti : 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro, al 20 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 40 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro e fino al

30 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro che prevedano la partecipazione di piccole e medie imprese in misura non inferiore al 25 per cento del valore del contratto.

27. 11. Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: 40 per cento da corrispondere all'appaltatore aggiungere le seguenti: , e da esso ai subappaltatori,.

27. 12. D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire i più elevati standard in materia di sicurezza e continuità operativa negli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, la stazione appaltante può prevedere criteri premiali in favore degli operatori in possesso delle certificazioni AS/EN 9100, AS/EN 9120, ISO 22301, ISO 27001 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

* **27. 13.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

* **27. 14.** Cavo.

* **27. 15.** Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le PMI possono essere designate come *prime contractor* nei progetti di appalto pubblico laddove dimostrino adeguate capacità tecniche, economiche e operative. In tali casi, dovrà essere assicurato un accesso paritario a fondi e incentivi dedicati.

** **27. 16.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

** **27. 17.** Coppo, Comba.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Almeno il 30 per cento del Fondo per l'Economia dello Spazio è destinato a programmi e iniziative in cui le PMI ricoprono un ruolo guida o significativo all'interno di consorzi.

27. 18. Coppo, Comba.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per favorire la tutela del *Made in Italy* nel settore spaziale, i bandi pubblici e i finanziamenti relativi a settori strategici devono prevedere meccanismi di premialità proporzionali alla quota di capitale italiano detenuta dalle aziende concorrenti, con particolare riguardo alle PMI.

* **27. 19.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

* **27. 20.** Coppo, Comba.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Almeno il 30 per cento del Fondo per l'Economia dello spazio è destinato a programmi e iniziative in cui le PMI ricoprono un ruolo guida o significativo all'interno dei consorzi.

27. 21. Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Garanzia SACE per microimprese, piccole imprese e start-up innovative del settore aerospaziale)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario e di agevolare l'accesso ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari alle microimprese e piccole imprese con sede in Italia, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e alle start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, che operano lungo la supply chain del settore aerospaziale nonché prestano servizi collegati al medesimo settore, SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

27. 01. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Spazioporti nazionali)

1. Le attività spaziali regolamentate dalla presente legge vengono esercitate presso gli spazioporti individuati sul territorio nazionale con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, fatta salva l'individuazione di ulteriori siti, sono ritenuti immediatamente idonei i siti presso gli Aeroporti di Ancona e Grottaglie.

27. 03. Benvenuti Gostoli, Maiorano, Iaia.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.

27. 04. Benzoni.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 28.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **28. 1.** Squeri.

*** 28. 3.** Benzoni.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Resta esclusa la riallocazione delle risorse del PNRR riservate alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 "Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)" per il finanziamento di servizi di connettività delle aree grigie del territorio nazionale mediante tecnologie satellitari di operatori terzi.

28. 4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>